



Regione Lombardia

DECRETO N. 17155

Del 10/12/2021

Identificativo Atto n. 7042

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

OCM SETTORE LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI - REG. (UE) 1308/2013 ART. 151 E DM MIPAAF 6 AGOSTO 2021 – CONFERMA DEL RICONOSCIMENTO DEI “PRIMI ACQUIRENTI” DI LATTE BOVINO DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEFINIZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI “PRIMO ACQUIRENTE” LATTE BOVINO.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E ZOOTECHNICHE, SERVIZIO FITOSANITARIO E POLITICHE ITTICHE

VISTI:

- il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli" ed in particolare, l'articolo 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- il DM del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021 recante "Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Reg. (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino";
- la l. r. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che il DM MIPAAF 6 agosto 2021 all'art. 3 stabilisce che:

- i "primi acquirenti" di latte sono preventivamente riconosciuti dalle Regioni competenti per territorio in relazione alla sede legale ove sono rese disponibili le scritture contabili;
- ogni "primo acquirente" è tenuto a presentare alla competente Regione apposita domanda di riconoscimento;
- le Regioni e le Province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche, nell'apposito albo dei "primi acquirenti" tenuto nel SIAN e che tale albo è reso pubblico ed accessibile per gli utenti interessati;
- conservano la loro validità i riconoscimenti rilasciati ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015, non revocati o non decaduti alla data del 18/09/2021 (data di entrata in vigore del DM MIPAAF 6 agosto 2021);
- qualora il "primo acquirente" riconosciuto non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto e le Regioni registrano l'avvenuta decadenza nell'apposito albo del SIAN;

CONSIDERATO inoltre che il DM MIPAAF 6 agosto 2021 all'art. 6 stabilisce che:



Regione Lombardia

- i “primi acquirenti” preventivamente riconosciuti possono acquistare latte dai produttori;
- i produttori devono consegnare latte da loro prodotto solo a “primi acquirenti” preventivamente riconosciuti e a tal fine si avvalgono dell'albo tenuto nel SIAN;

RITENUTO necessario, alla luce delle novità sopra evidenziate, aggiornare la procedura per il riconoscimento dei “primi acquirenti”, definendo nello specifico:

- la modulistica e la documentazione necessaria per presentare la domanda;
- la competenza della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi nella fase istruttoria, che si avvale del supporto delle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca / della Provincia di Sondrio per la conclusione della stessa;
- i tempi per la conclusione del procedimento e per il rilascio/diniego del riconoscimento stesso tramite decreto del Dirigente pro-tempore della U.O. Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche;

PRESO ATTO che i requisiti per l'ottenimento del riconoscimento di “primo acquirente” sono quelli analiticamente individuati dall'art. 3 comma 2 del DM MIPAAF 6 agosto 2021;

RITENUTO, pertanto, di:

- confermare i riconoscimenti delle ditte “prime acquirenti” rilasciati e non revocati o decaduti alla data di pubblicazione sul BURL del presente decreto;
- disporre che le domande di riconoscimento, firmate digitalmente, debbano essere presentate a Regione Lombardia - DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per via telematica all'indirizzo **agricoltura@pec.regione.lombardia.it**, utilizzando la modulistica allegata al presente decreto (Allegato A) , di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- fissare i termini per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica di “primo acquirente” in 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda alla Regione Lombardia;
- stabilire che l'istruttoria delle domande compete alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale anche delle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca/Provincia di Sondrio per effettuare un'attività di verifica in loco presso la sede della ditta, al termine della quale verrà redatto un verbale corredato da espresso parere;
- stabilire che il procedimento si conclude con un decreto di riconoscimento del Dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche;



Regione Lombardia

- prevedere che l'avvenuto riconoscimento, i mutamenti di conduzione e della forma giuridica ed eventuali revoche siano registrati nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN a cura della U.O Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche;

CONSIDERATO che l'art. 10 del DM MIPAAF 6 agosto 2021 prevede l'abrogazione della precedente normativa, e pertanto l'albo regionale "primi acquirenti" a suo tempo istituito con d.g.r. 18 dicembre 2003 n. 7/15675, non viene più aggiornato;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche attribuite con DGR n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

VISTO l'art. 17 della l.r. n. 20 del 07.07.2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di confermare la validità dei riconoscimenti di "primo acquirente" latte bovino rilasciati da Regione Lombardia che non erano stati revocati né erano decaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
2. di disporre che le domande di riconoscimento di "primo acquirente" latte bovino, firmate digitalmente, debbano essere presentate a Regione Lombardia - DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per via telematica all'indirizzo pec agricoltura@pec.regione.lombardia.it utilizzando la modulistica allegata al presente decreto (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che l'istruttoria delle domande compete alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale anche delle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca/Provincia di Sondrio per effettuare un'attività di verifica in loco presso la sede della ditta;
4. di stabilire che il procedimento si conclude con un decreto di riconoscimento di "primo acquirente" di latte bovino del Dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche e che i termini entro cui il procedimento deve essere concluso sono fissati in 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda alla Regione Lombardia;
5. di prevedere che l'avvenuto riconoscimento, i mutamenti di conduzione e della forma giuridica ed eventuali revoche siano registrati nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN a cura dell'U.O. Sviluppo filiere



Regione Lombardia

- agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche;
6. di procedere alla revoca del riconoscimento, con decreto del Dirigente pro tempore dell'U.O. Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche ed alla conseguente cancellazione dall'albo dei "primi acquirenti" tenuto nel SIAN nel caso in cui l'acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo continuativo superiore a 12 mesi;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;
 8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

ANDREA AZZONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge